

## COMMISSIONE VII

## CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

7.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 10 OTTOBRE 1995

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VITTORIO SGARBI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		Bracco Fabrizio Felice (gruppo progressisti-federativo) .....	67, 68, 69, 70, 71
Bonato ed altri: Abrogazione della legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (579);		De Rosa Gabriele (gruppo PPI), <i>Relatore</i> .....	65, 66 67, 69, 70, 71, 72
Napoli ed altri: Nuove norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (1452);		Guiducci Bonanni Carla, <i>Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali</i> .....	65, 66 67, 69, 71
Bracco ed altri: Nuova disciplina della contribuzione statale alle istituzioni culturali (2461) .....	65	Manganelli Francesco (gruppo progressisti-federativo) .....	69
Sgarbi Vittorio, <i>Presidente</i> .....	65, 66, 67 69, 70, 71, 72	Masini Nadia (gruppo progressisti-federativo) .....	67, 69, 71
Benedetti Valentini Domenico (gruppo alleanza nazionale) .....	66, 69, 71	Meo Zilio Giovanni (gruppo lega nord) ....	67 69, 70
Bonsanti Alessandra (gruppo progressisti-federativo) .....	68	Strik Lievers Lorenzo (gruppo forza Italia) ....	68 70, 71
		<b>ALLEGATI:</b>	
		<i>Allegato 1</i> : testo unificato .....	75
		<i>Allegato 2</i> : emendamenti al testo unificato ....	79



**La seduta comincia alle 15,45.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Seguito della discussione delle proposte di legge Bonato ed altri: Abrogazione della legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (579); Napoli ed altri: Nuove norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (1452); Bracco ed altri: Nuova disciplina della contribuzione statale alle istituzioni culturali (2461).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle abbinare proposte di legge di iniziativa dei deputati Bonato ed altri: « Abrogazione della legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali »; Napoli ed altri: « Nuove norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali »; Bracco ed altri: « Nuova disciplina della contribuzione statale alle istituzioni culturali ».

Ricordo che nella seduta del 28 settembre scorso è iniziata la discussione sulle linee generali delle proposte di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole De Rosa.

**GABRIELE DE ROSA, Relatore.** Vorrei osservare che il testo unificato già adottato in sede referente è ispirato a criteri restrittivi e non modifica l'impianto dei finanziamenti; infatti ha lo scopo di qualificare meglio le istituzioni culturali meritevoli di finanziamento, rendendo più selettivi i requisiti necessari per accedere al

contributo statale. Un principio importante contenuto nel provvedimento è quello secondo cui i finanziamenti dello Stato sono da ritenersi semplicemente aggiuntivi, non esaustivi.

L'articolo-cardine è l'articolo 2, che nel corso dell'esame in sede referente ha subito solo alcune leggere modifiche che l'hanno reso più pregnante; è stato mantenuto il criterio dell'elencazione dei requisiti fondamentali.

Il Governo ha presentato alcuni emendamenti che mi sembrano di carattere puramente formale e che esamineremo al momento opportuno.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

**CARLA GUIDUCCI BONANNI, Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.** Rinuncio ad intervenire in sede di replica.

**PRESIDENTE.** Propongo di adottare come testo base per il prosieguo della discussione il testo unificato approvato in sede referente.

Pongo in votazione tale proposta.

*(È approvata).*

Comunico che la I Commissione affari costituzionali, in data 7 settembre 1995, ha espresso parere favorevole con la seguente osservazione: « si rileva l'opportunità di chiarire esplicitamente che il sistema di finanziamento previsto dall'articolo 8 ha carattere eccezionale ».

Comunico altresì che la V Commissione bilancio, in data 2 agosto 1995, ha espresso parere favorevole e che la stessa Commissione, il 4 ottobre 1995, ha confermato tale parere « osservando peraltro che

appare opportuno un coordinamento del testo unificato con quanto previsto dall'articolo 11 del disegno di legge A.S. 2157, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, collegato al disegno di legge finanziaria per il 1996 ».

L'articolo 11, comma 1, del suddetto disegno di legge così recita: « Gli importi dei contributi dello Stato, in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella C allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto col Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa ».

Il comma 2 dello stesso articolo è del seguente tenore: « La dotazione dei capitoli di cui al comma 1 è stabilita annualmente con la legge di bilancio » (annualmente, non eccezionalmente). « Per l'anno 1996, la predetta dotazione è ridotta del 20 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente ».

GABRIELE DE ROSA, *Relatore*. È difficile intervenire per attuare un coordinamento tra il testo unificato in discussione e una normativa *de iure condendo*, che non sappiamo ancora se sarà o meno approvata. Non ritengo quindi di prendere in considerazione l'osservazione della Commissione bilancio; tale coordinamento potrà essere opportunamente effettuato dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato. Avverto che gli articoli e gli emendamenti oggi esaminati saranno pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

All'articolo 1 il Governo ha presentato gli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.2.

GABRIELE DE ROSA, *Relatore*. Il relatore è favorevole agli emendamenti del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 1.3 del Governo.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Vorrei sapere quale sia la *ratio* di questo emendamento. Quanto alla copertura, abbiamo già un perimetro delle risorse disponibili e il loro indirizzo dovrebbe essere di competenza specifica del Ministero per i beni culturali e ambientali. Perché dovrebbe essere previsto il concerto con il ministro del tesoro? Una volta che il Ministero per i beni culturali si mantiene entro le risorse disponibili, qual è la competenza di settore del ministro del tesoro?

PRESIDENTE. Acuta osservazione! Si tratta di un « occhiuto », ulteriore controllo imposto all'attività dei beni culturali.

CARLA GUIDUCCI BONANNI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Si tratta di una formula che viene spesso utilizzata per garantire una vigilanza del Ministero del tesoro sulla spesa.

GABRIELE DE ROSA, *Relatore*. Ribadisco il mio parere favorevole sull'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.3 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.2 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, lo pongo direttamente in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, al quale il relatore ha presentato l'emendamento 3.1.

**GABRIELE DE ROSA, Relatore.** L'emendamento è volto a riconoscere valore, ai fini della determinazione del contributo di cui all'articolo 1, non solo al patrimonio archivistico, ma anche a quello bibliografico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo dichiarato di notevole interesse storico.

**CARLA GUIDUCCI BONANNI, Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.** A nome del Governo, esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.1 del relatore.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento 3.1 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 3, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4, al quale il Governo ha presentato l'emendamento 4.1.

**GABRIELE DE ROSA, Relatore.** Il relatore è favorevole all'emendamento del Governo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento 4.1 del Governo, accettato dal relatore.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 4, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Poiché all'articolo 5 non sono stati presentati emendamenti, lo pongo direttamente in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 6, al quale il relatore ha presentato l'emendamento 6.1.

**CARLA GUIDUCCI BONANNI, Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.** Il Governo esprime parere favorevole.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento 6.1 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 6, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Poiché all'articolo 7 non sono stati presentati emendamenti, lo pongo direttamente in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 8, al quale il relatore ha presentato l'emendamento 8.1, interamente sostitutivo dell'articolo.

Faccio osservare, con riferimento alla lettera *b*) («svolgano servizi di rilevante valore culturale»), che l'aggettivo «rilevante» appare improprio.

**CARLA GUIDUCCI BONANNI, Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.** Per migliorare l'espressione sotto il profilo linguistico, si potrebbe parlare di «servizi in campo culturale».

**NADIA MASINI.** L'espressione «di rilevante valore culturale» ha un significato molto diverso.

**GABRIELE DE ROSA, Relatore.** Preciso che la lettera *b*) dell'emendamento risponde all'intento di rendere la norma più restrittiva, evitando quella genericità di cui nel passato si è approfittato.

**FABRIZIO FELICE BRACCO.** Ritengo preferibile il testo della lettera *b*) dell'articolo 8 del testo unificato, cioè «svolgano servizi nel campo culturale», perché l'aggettivo «rilevante» è comunque generico: è difficile stabilire cosa sia rilevante.

**GIOVANNI MEO ZILIO.** Esprimo perplessità in ordine alla proposta del collega Bracco di ritornare al testo originario,

perché nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali si fa riferimento proprio all'eccezionalità di questi servizi. Qualora si intendesse mantenere la formulazione originaria, occorrerebbe aggiungere l'aggettivo « rilevanti », perché diversamente tutti i servizi, di qualsiasi livello è valore, verrebbero inclusi, mentre lo spirito della norma è quello di ammettere al contributo annuale istituzioni che svolgano servizi rilevanti.

La mia obiezione di fondo è tuttavia un'altra e si riferisce all'eccezione sollevata dalla Commissione affari costituzionali. Nel corso della precedente seduta avevo già rilevato una certa discrasia tra l'articolo 1 del provvedimento, che prevede che le istituzioni per accedere al contributo statale debbano essere inserite nella tabella, e l'articolo 8, che consente anche ad enti non inseriti nella tabella di ottenere contributi, a determinate condizioni. Non si comprendeva bene (ed in questo senso mi pare che la Commissione affari costituzionali abbia messo il dito sul *punctum dolens*) come si possa conciliare il finanziamento delle istituzioni previste dall'articolo 1 con l'erogazione di contributi anche ad altre istituzioni. La Commissione affari costituzionali molto saggiamente rileva l'opportunità di specificare l'eccezionalità del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 8. Il ministro per i beni culturali e ambientali può erogare eccezionalmente contributi alle istituzioni non inserite nella tabella. Questo carattere di eccezionalità risponde non solo ad un problema di coerenza logica che io avevo già sollevato nella precedente seduta, ma anche - e giustamente - al rilievo mosso dalla Commissione affari costituzionali.

LORENZO STRIK LIEVERS. Comprendo le perplessità della I Commissione, riportate chiaramente dal collega Meo Zilio, ma credo sia necessaria un'altra considerazione per poter esprimere una valutazione equilibrata. Ricordo ai colleghi che, durante la discussione in sede referente,

avevo posto un problema rilevante, che non siamo riusciti a superare (mi rendo conto che è difficile farlo): all'articolo 2, fra le condizioni per il riconoscimento e per l'inserimento in tabella abbiamo posto quella che gli enti abbiano le caratteristiche della fondazione, il che implica certe peculiarità in ordine alla struttura, al bilancio e al personale dipendente.

FABRIZIO FELICE BRACCO. Abbiamo pensato soprattutto al patrimonio!

LORENZO STRIK LIEVERS. Certamente. Non ho presentato emendamenti in merito; ne abbiamo discusso in quanto avevo posto un problema a mio giudizio rilevante e che non siamo riusciti a superare. In realtà, l'opportunità di lasciare inalterato l'articolo 2 fu sostenuta con l'argomentazione secondo cui in favore delle associazioni che svolgono effettivamente una rilevante attività culturale ma che non sono dotate di personalità giuridica sarebbe intervenuto l'articolo 8. Credo che ciascuno di noi abbia in mente associazioni che svolgono attività di grande rilievo culturale e di ricerca e che spesso sono più valide, quanto ai risultati e all'impegno profuso, di enti burocraticamente complessi, che hanno le caratteristiche della fondazione ma la cui produttività culturale è modesta.

Ciò comporta dei rischi, ma ogni soluzione ne comporta: se non lasciamo almeno la possibilità offerta dall'articolo 8 rischiamo veramente di colpire a morte molte iniziative di grande rilievo culturale. Ritengo pertanto che, pur con le modifiche proposte dal relatore, l'articolo 8 vada mantenuto; semmai si tratterà di superare un problema di costume politico ed amministrativo e di far sì che a questo articolo venga data attuazione non in modo dilapidatorio ma con un criterio culturalmente serio. Anche a questo dovrebbe servire il controllo parlamentare.

ALESSANDRA BONSANTI. Vorrei muovere un rilievo di natura linguistica: poiché non si possono svolgere servizi in campo culturale, propongo di sostituire

alla lettera *b*) la parola « svolgano » con la parola « offrano ». Si tratta di distinguere tra l'organizzazione culturale e l'offerta di un servizio.

**DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.** Al fine di evitare ripetizioni, si potrebbe sostituire « svolgano » con « prestino ».

**FRANCESCO MANGANELLI.** Propongo di capovolgere la frase: che questi enti svolgano o offrano servizi in campo culturale mi sembra lapalissiano, perché essendo istituzioni culturali non possono che fare questo. Pertanto, si potrebbe riformulare la lettera *b*) nel modo seguente: « che i servizi offerti abbiano alto valore culturale ».

**GABRIELE DE ROSA, Relatore.** Si potrebbe adottare la seguente formulazione: « offrano rilevanti iniziative nel campo culturale ».

**FABRIZIO FELICE BRACCO.** Rilevanti rispetto a cosa? Non specificando quali siano questi servizi si lascia molto spazio all'arbitrio di chi decide. Chi è che poi riconosce la rilevanza del servizio prestato? Il soggetto che eroga il contributo valuta se siano rilevanti o meno.

**NADIA MASINI.** Il ministero dovrà fare una valutazione prima di erogare i contributi.

**CARLA GUIDUCCI BONANNI, Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.** Le parole « può erogare » indicano già una discrezionalità di base. Aggiungendo il termine « rilevante » si vuole forzare un po' la mano, richiamando l'attenzione sul fatto che questi servizi debbono avere un certo spessore. Con l'aggettivo « rilevante » si intende non la quantità ma la qualità del servizio che deve essere reso alla comunità e non ad un ristretto gruppo elitario.

**PRESIDENTE.** Si potrebbe riformulare la lettera *b*) nel modo seguente: « prestino rilevanti servizi in campo culturale » e la lettera *c*) nel modo seguente: « promuovano e svolgano attività di ricerca nonché di organizzazione culturale ed editoriale di rilevanza scientifica ».

vano e svolgano attività di ricerca nonché di organizzazione culturale ed editoriale di rilevanza scientifica ».

**DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.** Con « nonché » si intende l'una e l'altra?

**GABRIELE DE ROSA, Relatore.** Non è disgiuntivo.

**NADIA MASINI.** Si potrebbe adottare l'espressione « attività sia di ricerca sia di organizzazione culturale ed editoriale di rilevanza scientifica ».

**PRESIDENTE.** Cosa si intende per « organizzazione editoriale »? Una cosa è l'organizzazione culturale, altra cosa è l'impegno editoriale. Il concetto di organizzazione editoriale non esiste. Occorre che l'editoria abbia una sua connotazione autonoma, per cui si dovrebbe parlare di « produzione editoriale di carattere scientifico ».

**GABRIELE DE ROSA, Relatore.** Sono d'accordo.

**PRESIDENTE.** Inoltre, la lettera *d*) dell'emendamento 8.1 andrebbe così riformulata: « svolgano la propria attività sulla base di un programma almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione ».

**GIOVANNI MEO ZILIO.** Vorrei chiarire che l'articolo 1 prevede che le istituzioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 sono ammesse al contributo ordinario annuale. Se il contributo ordinario viene erogato agli enti inseriti nella tabella a certe condizioni, è chiaro che il contributo di cui all'articolo 8, concesso a chi invece non possiede questi requisiti, è di carattere straordinario; quindi l'eccezionalità, la straordinarietà non solo è stata evidenziata dalla Commissione affari costituzionali ma è contenuta anche nell'articolo 1. Pertanto si dovrebbe specificare che l'erogazione di cui all'articolo 8 è eccezionale.

**CARLA GUIDUCCI BONANNI, Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.** Propongo di sostituire le parole

« può erogare » con le parole « eroga eccezionalmente ».

LORENZO STRIK LIEVERS. Con l'avverbio « eccezionalmente » si sancisce che il contributo è assolutamente eccezionale.

PRESIDENTE. L'espressione « può erogare » assume in sé anche l'eccezionalità.

GABRIELE DE ROSA, *Relatore*. Sono contrario all'inserimento della parola « eccezionalmente » perché in questo modo finiamo per non ammettere più nessuno ai finanziamenti. Bisogna invece concedere a quegli istituti che cominciano ad operare la possibilità di avvalersi di un contributo pubblico.

GIOVANNI MEO ZILIO. Desidero indicare una soluzione, presidente. Ribadisco che se l'articolo 1 stabilisce un contributo ordinario e fissa certe condizioni, quello di cui all'articolo 8 può essere qualificato come un contributo straordinario, poiché si prescinde da quelle condizioni.

GABRIELE DE ROSA, *Relatore*. Con il verbo « può » è assicurata la discrezionalità.

GIOVANNI MEO ZILIO. Intendo dire che se da una parte vi sono i contributi ordinari, la cui concessione è subordinata a determinate condizioni, dall'altra parte non vi possono essere altro che i contributi straordinari, altrimenti si tratterebbe della stessa cosa.

FABRIZIO FELICE BRACCO. Desidero ricordare il senso dell'articolo 8. Con questo provvedimento noi assottigliamo notevolmente il panorama degli istituti culturali che usufruiscono di un contributo dello Stato, interveniamo per mettere ordine indirizzando i contributi del Ministero per i beni culturali e ambientali verso quegli istituti che presentano le caratteristiche descritte dai primi articoli del testo. Abbiamo tuttavia pensato che esiste anche una molteplicità di altri istituti che hanno usufruito di contributi statali e che

hanno svolto, anche se in modo minore, dei servizi e delle attività culturali.

L'intento del relatore e delle proposte di legge presentate era quello di non eliminare completamente la possibilità per tali istituti di usufruire, all'occorrenza, di contributi da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali. Già l'impianto complessivo del testo unificato salva il principio della non ordinarietà del contributo; credo pertanto che la formulazione debba essere mantenuta inalterata. Diversamente, correremmo il rischio di togliere acqua da una vasca in cui nuotano tanti pesci, pur compiendo un'opera meritoria tesa alla riorganizzazione di un settore.

GABRIELE DE ROSA, *Relatore*. Non condivido le proposte avanzate dal collega Meo Zilio e dal sottosegretario e riformulo l'emendamento 8.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 8.1 del relatore nella nuova formulazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 9, al quale sono stati presentati l'emendamento 9.1 del relatore e l'articolo aggiuntivo Bracco 9.01.

GABRIELE DE ROSA, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento 9.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Bracco 9.01.

GABRIELE DE ROSA, *Relatore*. Sul l'articolo aggiuntivo Bracco 9.01 probabilmente la Commissione bilancio esprimerà parere contrario. Al fine di non rallentare l'iter del testo in discussione sarebbe pertanto preferibile presentare l'articolo aggiuntivo in altra sede, in particolare nel corso dell'esame dei disegni di legge di bilancio e finanziaria.



CARLA GUIDUCCI BONANNI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Condivido le preoccupazioni espresse dal relatore, perché la necessità dell'espressione di un ulteriore parere da parte della Commissione bilancio rallenterebbe l'iter del provvedimento.

FABRIZIO FELICE BRACCO. Faccio presente che l'articolo aggiuntivo 9.01 è dotato di idonea copertura finanziaria; infatti ho provveduto a fare le necessarie verifiche. Per quanto riguarda i capitoli di bilancio non ci sono quindi problemi. Non si vede per quale motivo la sua eventuale approvazione dovrebbe intralciare l'iter del testo in discussione.

PRESIDENTE. Perché la Commissione bilancio si deve esprimere su di esso.

LORENZO STRIK LIEVERS. Vorrei ricordare che, nel corso dell'esame in sede referente, un emendamento di tenore analogo a quello dell'articolo aggiuntivo Bracco 9.01, con una diversa copertura finanziaria, venne respinto per motivazioni di merito. Pur apprezzando il valore e l'utilità degli istituti storici di cui l'articolo si occupa, non posso ignorare che, pensando a quali istituti in realtà questa definizione si attaglia, rischiamo di ritornare a certi criteri partitocratici di gestione degli aiuti agli enti culturali che hanno caratterizzato i decenni scorsi.

Per queste ragioni - politiche, di costume e di merito - rimango personalmente contrario all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bracco 9.01, avvertendo che la votazione deve intendersi effettuata in linea di principio, ai fini dell'espressione del prescritto parere da parte della Commissione bilancio.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 10, al quale sono stati presentati l'emendamento 10.1 del relatore, l'emendamento 10.2 del Governo e l'articolo aggiuntivo 10.01 del relatore.

GABRIELE DE ROSA, *Relatore*. Devo rilevare il carattere superfluo dell'emendamento 10.2 del Governo.

PRESIDENTE. L'emendamento risponde ad una sollecitazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, che vorrebbe evitare di perdere il contributo statale.

GABRIELE DE ROSA, *Relatore*. Non lo perde, in quanto è l'unico istituto che rimane inserito in tabella C.

CARLA GUIDUCCI BONANNI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Ritiro l'emendamento 10.2.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 10.1 del relatore.

Propongo innanzitutto di sostituire le parole « un termine » con le parole « il termine ».

GABRIELE DE ROSA, *Relatore*. L'emendamento è riferito a quelle istituzioni che hanno iniziato la procedura per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, riconoscimento che non hanno ancora conseguito.

PRESIDENTE. È opportuno aggiungere « comprese nella tabella »?

GABRIELE DE ROSA, *Relatore*. Si tratta di istituzioni che sono già comprese nella tabella, che hanno i requisiti richiesti, ma non sono ancora in possesso della personalità giuridica.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Propongo di sostituire il termine « acquisire » con « conseguire ».

GABRIELE DE ROSA, *Relatore*. « Per conseguire il titolo giuridico richiesto ».

NADIA MASINI. Invece dell'espressione « ma che rispondano ai requisiti » è preferibile adottare la seguente: « ma che abbiano gli altri requisiti ».

PRESIDENTE. Propongo di sostituire il termine di un anno con quello di quindici mesi.

GABRIELE DE ROSA, *Relatore*. Alla luce delle osservazioni fin qui svolte, riformulo il mio emendamento 10.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10.1 del relatore nella nuova formulazione.

*(È approvato).*

GABRIELE DE ROSA, *Relatore*. Ritiro il mio articolo aggiuntivo 10.01.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo 11 non sono stati presentati emendamenti, lo pongo direttamente in votazione.

*(È approvato).*

In attesa del parere della Commissione bilancio sull'articolo aggiuntivo 9.01, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia il 13 ottobre 1995.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

**A L L E G A T I**



## ALLEGATO 1

**TESTO UNIFICATO APPROVATO IN SEDE REFERENTE**

« Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali ».

**ART. 1.**

1. Le istituzioni culturali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 sono ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l'inserimento nell'apposita tabella emanata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e del competente comitato di settore. La tabella è sottoposta a revisione ogni tre anni, con la medesima procedura.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari unitamente ad un prospetto in cui, in modo uniforme, sono riassunti i dati preventivi e consuntivi relativi al bilancio ed all'attività delle istituzioni culturali di cui al comma 1.

**ART. 2.**

1. Ai fini dell'inserimento nella tabella di cui all'articolo 1, le istituzioni culturali devono:

a) essere state istituite con legge dello Stato e svolgere compiti stabiliti dalla stessa legge, oppure essere in possesso della personalità giuridica;

b) non avere fine di lucro;

c) promuovere e svolgere in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio e attività programmate di diffusione culturale anche mediante collegamenti con istituzioni di ricerca di altri paesi;

d) disporre di un rilevante patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato, pubblicamente fruibile in forma continuativa;

e) svolgere e fornire servizi, di accertato e rilevante valore culturale, collegati all'attività di ricerca e al patrimonio documentario;

f) sviluppare attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di basi di dati e di immagini che costituiscano strumenti significativi per le attività di programmazione

dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e della ricerca scientifica;

g) organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, in relazione all'attività di ricerca svolta dall'istituzione;

h) svolgere l'attività sulla base di un programma almeno triennale;

i) svolgere un'attività editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni conformi ai propri fini istituzionali;

l) documentare l'attività svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo nonché presentare i relativi conti consuntivi annuali approvati dagli organi statutari competenti;

m) presentare il programma di attività per il triennio successivo;

n) disporre di una sede adeguata e delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attività.

2. Per il primo inserimento nella tabella di cui all'articolo 1 è, altresì, richiesto che le istituzioni culturali siano costituite e svolgano un'attività continuativa da almeno cinque anni.

#### ART. 3.

1. Ai fini della determinazione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministero per i beni culturali e ambientali deve tenere conto prioritariamente dei seguenti elementi:

a) la consistenza del patrimonio librario storico e la crescita di quello corrente valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale;

b) la consistenza e l'arricchimento del patrimonio archivistico dichiarato di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché di quello bibliografico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo;

c) lo svolgimento di attività e programmi di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale.

#### ART. 4.

1. Le istituzioni culturali inserite nella tabella di cui all'articolo 1 sono sottoposte al controllo del Ministero per i beni culturali e ambientali per quanto riguarda la destinazione dei fondi loro assegnati e sono tenute a trasmettere all'ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali la seguente documentazione:

a) i bilanci preventivi e consuntivi redatti secondo le istruzioni ministeriali deliberati dai rispettivi organi statutariamente competenti;

b) una relazione sull'attività svolta e il programma che si intende svolgere;

c) le delibere e gli atti che il Ministro per i beni culturali e ambientali ritenga necessario acquisire.

2. La documentazione di cui al comma 1, lettere a) e b), è trasmessa annualmente entro trenta giorni dalla relativa approvazione.

3. In caso di inosservanza da parte di una istituzione culturale di quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 1, il Ministro per i beni culturali e ambientali può disporre l'esclusione di tale istituzione dalla tabella di cui all'articolo 1. In caso di inosservanza di quanto disposto dalla lettera c) del medesimo comma 1, il Ministro può disporre la sospensione dell'erogazione del contributo. In entrambi i casi il Ministro adotta i provvedimenti sentito il competente comitato di settore.

#### ART. 5.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore, può sospendere, con proprio decreto motivato, l'erogazione annuale del contributo previsto dalla tabella di cui all'articolo 1 in caso di non comprovata attività dell'istituzione culturale. Qualora tale sospensione venga protratta per sistematica inattività, l'istituzione culturale è esclusa dalla tabella in sede di revisione della stessa.

#### ART. 6.

1. Non possono essere inserite nella tabella di cui all'articolo 1 le istituzioni culturali e di ricerca scientifica che operino sotto la diretta competenza e vigilanza di amministrazioni statali diverse dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Sono fatti salvi eventuali altri contributi alle istituzioni culturali inserite nella tabella, assegnati per compiti ed attività rientranti nelle specifiche attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri o di Ministeri diversi da quello per i beni culturali e ambientali.

3. I contributi di cui alla presente legge devono essere, in ogni caso, aggiuntivi rispetto ad altre fonti di finanziamento, salvo nel caso di istituzioni create con legge dello Stato.

4. Alle istituzioni culturali inserite nella tabella di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni della legge 11 luglio 1986 n. 390.

#### ART. 7.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore, può concedere contributi straordinari alle istituzioni culturali inserite nella tabella di cui all'articolo 1, che ne facciano richiesta entro il primo trimestre di ogni anno, per singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale o per l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca scientifica.

## ART. 8.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può erogare contributi annuali alle istituzioni culturali non inserite nella tabella di cui all'articolo 1, le quali:

- a) svolgano la loro attività da almeno un triennio;
- b) svolgano servizi nel campo culturale;
- c) promuovano e svolgano attività di organizzazione culturale ed editoriale di rilevanza scientifica;
- d) svolgano la propria attività sulla base di un programma almeno triennale e dispongano delle attrezzature idonee per l'attuazione di tale programma.

## ART. 9.

1. Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 1 nonché agli articoli 7 e 8 della presente legge, sono utilizzati, rispettivamente, gli stanziamenti di cui ai capitoli 1605 e 1606 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, determinati annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. In sede di prima applicazione, all'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 2 aprile 1980, n. 123, e il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra i capitoli 1605 e 1606 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

## ART. 10.

1. In sede di prima applicazione, le istituzioni culturali che non siano ancora in possesso della personalità giuridica e che rispondano agli altri requisiti di cui all'articolo 2 possono essere inserite nella tabella di cui all'articolo 1; a tali istituzioni è concesso un termine di quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per acquisire tale requisito.

## ART. 11.

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge 2 aprile 1980, n. 123.



## ALLEGATO 2

## EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO

## ART. 1.

*Al comma 1, dopo le parole: sono ammesse inserire le seguenti: a domanda.*

1. 1.

Il Governo.

*Al comma 1, dopo le parole: del Ministro per i beni culturali e ambientali inserire le seguenti: , di concerto con il Ministro del tesoro,.*

1. 3.

Il Governo.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il periodo: Fino all'emanazione della nuova tabella resta in vigore la tabella emanata con il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 10 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1993.*

1. 2.

Il Governo.

## ART. 3.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) la consistenza e l'arricchimento del patrimonio archivistico, bibliografico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo dichiarato di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.*

3. 1.

Il Relatore.

## ART. 4.

*Al comma 1, sostituire le parole: all'ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali con le seguenti: al Ministero per i beni culturali e ambientali.*

4. 1.

Il Governo.

## ART. 6.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e successive modificazioni e integrazioni.*

6. 1.

Il Relatore.

## ART. 8.

*Sostituire l'articolo 8 con il seguente:*

## ART. 8.

1. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali può erogare contributi annuali alle istituzioni culturali non inserite nella tabella di cui all'articolo 1, le quali:

- a) svolgano la loro attività da almeno un triennio;
- b) svolgano servizi di rilevante valore culturale;
- c) promuovano e svolgano attività di ricerca nonché di organizzazione culturale ed editoriale di rilevanza scientifica;
- d) svolgano la propria attività sulla base di un programma almeno triennale e dispongano delle attrezzature idonee per l'attuazione di tale programma.

8. 1.

Il Relatore.

*Sostituire l'articolo 8 con il seguente:*

## ART. 8.

1. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali può erogare contributi annuali alle istituzioni culturali non inserite nella tabella di cui all'articolo 1, le quali:

- a) svolgano la loro attività da almeno un triennio;
- b) prestino rilevanti servizi in campo culturale;
- c) promuovano e svolgano attività di ricerca nonché di organizzazione culturale e di produzione editoriale di carattere scientifico;
- d) svolgano la propria attività sulla base di un programma almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione.

8. 1 (nuova formulazione).

Il Relatore.

## ART. 9.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. La variazione in aumento del capitolo 1606, di cui al comma 2, non deve essere superiore al doppio dello stanziamento iscritto al

capitolo medesimo nell'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. 1.

Il Relatore.

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

ART. 9-bis.

1. Agli istituti storici di importanza nazionale aventi personalità giuridica o comunque costituiti con atto pubblico registrato, il cui archivio sia stato dichiarato di notevole interesse storico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, inseriti nella tabella di cui all'articolo 1, sono comunque assicurati contributi straordinari pari a 3 miliardi di lire per gli anni 1995, 1996 e 1997 per la realizzazione di progetti di inventariazione, catalogazione e restauro dell'archivio, presentati dagli istituti stessi.

I contributi sono determinati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. Essi devono essere commisurati alla dimensione del patrimonio archivistico degli istituti richiedenti e devono essere assegnati prioritariamente agli istituti che abbiano presentato progetti finalizzati all'accrescimento del patrimonio archivistico mediante nuove acquisizioni.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 3 miliardi per ognuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1083 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

9. 01.

Bracco, Lopedote Gadaleta, Nadia Masini.

ART. 10.

*Sostituire l'articolo 10 con il seguente:*

ART. 10.

1. In sede di prima applicazione, le istituzioni culturali comprese nella tabella emanata con decreto 10 marzo 1993 che non siano ancora in possesso della personalità giuridica ma che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 2 possono essere inserite nella tabella di cui all'articolo 1; a tali istituzioni è concesso un termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per acquisire tale requisito.

10. 1.

Il Relatore.

*Sostituire l'articolo 10 con il seguente:*

ART. 10.

1. In sede di prima applicazione, le istituzioni culturali che non siano ancora in possesso della personalità giuridica e che abbiano gli altri requisiti di cui all'articolo 2 possono essere inserite nella tabella di cui all'articolo 1; a tali istituzioni è concesso il termine di quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per conseguire il titolo giuridico richiesto.

10. 1. *(nuova formulazione).*

Il Relatore.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Nulla è innovato per quanto riguarda il contributo statale all'Accademia nazionale dei Lincei.

10. 2.

Il Governo.

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

ART. 10-bis.

1. La tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato vigente alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogata di un anno prima di essere revisionata con le modalità di cui all'articolo 2.

10. 01.

Il Relatore.